

STUDIO

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[Marzo 2009]

SPESE PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE

(Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 3.3.2009)



Con la circolare n. 6/e l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in relazione a specifici quesiti riguardanti il trattamento fiscale da riservare a talune fattispecie di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande.

In particolare è stato puntualizzato che:

- non può essere dedotta dal reddito d'impresa, arte o professione l'IVA pagata per i suddetti servizi e non detratta dal contribuente; infatti l'Agenzia ritiene che sebbene il diritto alla detrazione dell'IVA pagata sia subordinato al possesso della fattura, in mancanza della stessa l'imprenditore o il professionista **non possano comunque dedurre dal reddito l'IVA compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione**. Qualora le prestazioni in esame siano documentate da una ricevuta fiscale o scontrino

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

parlante occorrerà, di conseguenza, scorporare la quota di spesa relativa all'IVA ed annotare distintamente in contabilità generale, l'ammontare della spesa deducibile da quella non deducibile;

- qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), la fattura deve essere **intestata al soggetto beneficiario della detrazione (impresa)** al fine di consentirgli l'esercizio del relativo diritto. I **dati dei fruitori della prestazione**, (dipendenti o titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa), **dovranno essere indicati nel corpo della fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata;**
- le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute in occasione di **trasferte effettuate dal dipendente (o dal titolare di rapporti di collaborazione coordinata continuativa) nell'ambito del territorio comunale**, sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del **75 per cento** del loro ammontare;
- diversamente da quanto precisato al punto precedente, **non risulta applicabile la limitazione della deducibilità al 75 per cento** in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte **fuori dal**

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

territorio comunale effettuate, oltre che da dipendenti e collaboratori, **anche da amministratori** della società (con esclusione di quei soggetti per i quali tale carica configura esercizio della propria professione abituale), **in quanto titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'art. 95, comma 3, del TUIR, per i quali l'articolo 109, co. 5, prevede l'esclusione dal generale regime di parziale deducibilità delle somministrazioni di alimenti e bevande;

- le spese sostenute dalla società per **le trasferte effettuate dai soci** possono essere **portate in deduzione** secondo il generale principio di inerenza e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 109, comma 5, del TUIR che ne **limita la deducibilità al 75 per cento** del loro ammontare;
- si considerano **pienamente deducibili** dal reddito d'impresa:
 - i servizi di **mensa** gestiti direttamente dall'azienda nonché gestiti da terzi,
 - i costi per la **convenzione con pubblici esercizi** ("sostitutiva" del servizio di mensa),
 - i costi per l'acquisto da parte del datore di lavoro di buoni pasto (**ticket restaurant** "sostitutivi" del servizio di mensa),

in quanto costi sostenuti dal datore di lavoro per l'acquisizione di un servizio complesso (acquisto di beni e servizi, nonché di manodopera), non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

La **limitazione della deducibilità non opera neppure nei confronti della società emittente i buoni pasto** (Ticket restaurant) relativamente alle somme che la stessa corrisponde ai pubblici esercizi convenzionati. La ratio perseguita dal legislatore è intesa a limitare la deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande solo nelle ipotesi in cui può essere dubbia l'inerenza di dette spese all'esercizio dell'attività d'impresa (ovvero all'arte o alla professione).

Pertanto, la limitazione alla deduzione dal reddito delle spese in questione non si applica a fattispecie, come quella in esame, rispetto alla quale, l'inerenza delle suddette spese è indubbia, in quanto le stesse costituiscono l'oggetto dell'attività d'impresa;

- la **limitazione** della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione **non si applica** alle spese sostenute dai **tour operator e dalle agenzie di viaggi** per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto si tratta di prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell'attività propria dell'impresa .

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO GENNAIO 2009 (Istat, Comunicato, del 23/02/09)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
 Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al **+1,5%**.

TERMINE DI INVIO DELLE DICHIARAZIONI (D.L. n. 207/08 - mille proroghe, conv. in L. n. 14 del 27/02/09)



Con la conversione in legge del D.L. n. 207/2008 sono stati introdotti, “a regime”, i termini, entro i quali effettuare le presentazioni telematiche delle dichiarazioni dei redditi; a tal fine si individuano le seguenti scadenze:

modello UNICO:	termine di presentazione:
persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati:	entro il 30.9 di ogni anno
soggetti IRES:	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

dichiarazione IRAP autonoma:	termine di presentazione:
persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati	entro il 30.9 di ogni anno
soggetti IRES	entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

dichiarazioni ai fini redditi e IRAP in caso di operazioni straordinarie:	termine di presentazione:
	entro l'ultimo giorno del 9° mese

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
 Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

	successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
mod. 770 SEMPLIFICATO:	termine di presentazione:
	entro il 31.7 di ogni anno
dichiarazione IVA in forma autonoma	termine di presentazione:
	entro il 30.9 di ogni anno

LE NOVITÀ DEL DECRETO "INCENTIVI" (D.L. n. 5 del 10.02.2009 - G.U. 11.2.2009, n. 34)



Il Decreto Legge in esame istituisce una serie di agevolazioni al fine di incentivare i contribuenti:

- all'acquisto di veicoli nuovi, previa rottamazione di quelli usati immatricolati fino al 31.12.99;
- all'acquisto di mobili ed elettrodomestici;
- alla rivalutazione fiscale degli immobili posseduti dalle imprese mediante il taglio delle aliquote previste dall'art. 15 del D.L. n. 185/2008.

ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI

Viene introdotto un **contributo per la rottamazione** dei veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al 31.12.99, purchè sostituiti da veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5. L'ammontare degli incentivi varia dai 1.500 ai

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

4.000 euro in relazione alla tipologia e all'alimentazione della vettura acquistata con un ulteriore incremento qualora si proceda all'immatricolazione di veicoli a metano ovvero elettrici. Analoga disposizione, con un incentivo di 500 euro, vale anche per la demolizione di un motociclo o un ciclomotore Euro 0 oppure Euro 1, a fronte del quale si acquisti un nuovo motociclo di categoria Euro 3 con cilindrata fino a 400 cc.

L'agevolazione compete *“per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.”*

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1, legge n. 449/97) effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è **riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda del 20% delle spese documentate**, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di **mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica** A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazione) nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Per fruire della detrazione in esame è necessario effettuare i pagamenti di mobili ed elettrodomestici con le medesime modalità operative previste per l'agevolazione IRPEF del 36%.

STUDIO

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

La detrazione in oggetto compete per un **importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro** e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

Si rammenta che in base alle disposizioni previste dall'articolo 15 del D.L. n. 185/2008 **è stata riproposta la possibilità di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili merce**, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 ed ancora presenti nel bilancio successivo. I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione possono essere riconosciuti anche ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva. In altre parole, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, i nuovi valori assumono **rilevanza fiscale a partire dal 2013** per il calcolo delle quote di ammortamento e del plafond di deducibilità delle manutenzioni.

Si tenga altresì conto che in caso di cessione del bene prima del 1° gennaio 2014 la determinazione della plusvalenza o minusvalenza dovrà essere effettuata con riguardo al costo del bene non rivalutato.

Il Decreto n. 5/2009 **riduce ulteriormente le aliquote dell'imposta sostitutiva dovuta per ottenere il predetto riconoscimento fiscale del valore degli immobili oggetto di rivalutazione** nelle seguenti misure:

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
 Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

RIVALUTAZIONE	vecchia aliquota	nuova aliquota
IMMOBILI AMMORTIZZABILI	7%	3%
IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI	4%	1,5%

Rimangono invariate le altre disposizioni in materia di rivalutazione circa la possibilità di corrispondere la suddetta imposta sostitutiva in 3 rate e la misura dell'aliquota (10%) della sostitutiva dovuta per l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

Da ultimo si evidenzia che l'art. 7, comma 2 del Decreto in esame prevede un **significativo inasprimento delle sanzioni a carico dei contribuenti che effettuano compensazioni di crediti inesistenti** (o di crediti esistenti ma utilizzati in eccesso). La sanzione prevista dall'art. 27, co. 18 del D.L. n. 185/2008 in misura compresa tra il 100 e il 200% del credito indebitamente utilizzato è stata elevata al 200% qualora l'utilizzo di crediti non spettanti superi i 50.000 euro per anno solare.

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2008 (artt. 30 e 38 bis, D.P.R. n. 633/72)

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO



il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso presso il Concessionario della Riscossione territorialmente competente, mediante presentazione del modello "VR".

CONDIZIONI PER IL RIMBORSO

Il rimborso del credito IVA compete qualora il credito sia di importo superiore ad euro 2.582,28 ed in presenza di determinate condizioni elencate dall'art. 30, c. 3, D.P.R. 633/72 e di seguito riportate:

α) Aliquota media delle operazioni passive superiore a quella delle operazioni attive; la suddetta condizione si verifica quando l'aliquota IVA applicata agli acquisti è superiore del 10% rispetto a quella applicata alle vendite. Esempio:
Aliquota media acquisti: 20% - Aliquota media vendite: 18%

Verifica: $18\% + (10\% \text{ di } 18) = 19,80\%$

Poiché l'IVA sulle vendite aumentata del 10% è inferiore a quella sugli acquisti, il rimborso risulta possibile. Nel calcolo riportato non si tiene conto degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili, mentre vanno ricomprese le spese generali nonché quelle accessorie agli acquisti, quali trasporti, imballaggi e pubblicità. Tra le operazioni attive sono da ricomprendersi anche le cessioni di oro da investimento imponibili su opzione, le cessioni di oro industriale e di argento nonché le cessioni di rottami e materiale da recupero di cui all'art. 74, comma 7 e 8, D.P.R. 633/72;

β) Operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d'affari; tale condizione è soddisfatta in presenza di operazioni non imponibili per un ammontare complessivo superiore al 25% del totale delle operazioni attive

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

effettuate nell'anno.

Per operazioni non imponibili si intendono le seguenti:

cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (artt. 8 e 8-bis); servizi internazionali (art. 9); cessioni al Vaticano e a San Marino (art. 71); operazioni agevolate in base ad accordi internazionali (art. 72); cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 41, 50-bis, c. 4, lett. f) e g), 58 del D.L. 331/1993; prestazioni di trasporto di cui all'art. 40, c. 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993; esportazioni di beni usati rientranti nel regime del margine (art. 37, D.L. 41/1995); prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori dalla UE (art. 74-ter). Tra le operazioni attive vengono ricomprese le cessioni di beni ammortizzabili ed i passaggi interni;

χ) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi

per studi e ricerche; la richiesta di rimborso diventa in questo caso possibile quando l'IVA si riferisce all'acquisto di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di contratti preliminari per l'acquisto di beni ammortizzabili, l'iva relativa ad eventuali acconti corrisposti in forza del contratto preliminare, non è oggetto di rimborso, come pure le spese incrementative su beni di terzi qualora si configurino quali oneri pluriennali.

Si noti che l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 392/E del 28.12.2007 ha ribaltato le precedenti interpretazioni in materia di rimborso IVA infrannuale richiesto per **l'acquisto di un bene ammortizzabile mediante locazione finanziaria (leasing)**. Secondo l'Agenzia il diritto al rimborso in questione spetta esclusivamente alla società concedente (società di leasing),

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

che detiene la proprietà del cespite e stanziava le relative quote di ammortamento, mentre risulta precluso all'utilizzatore in quanto non proprietario effettivo del bene oggetto di rimborso. La suddetta interpretazione è stata recepita anche ai fini del rimborso del credito annuale. Infatti a partire dal mod. VR/2008 non viene più menzionato il leasing come presupposto per la richiesta di rimborso dell'IVA relativa ai beni ammortizzabili.

δ) Prevalenza di operazioni non soggette IVA art. 7; in questa ipotesi il contribuente deve aver effettuato nell'anno operazioni escluse da Iva per mancanza del requisito della territorialità (art. 7, D.P.R. 633/72) per un importo complessivo superiore al 50% del volume totale delle operazioni attive effettuate. Come precisato dalle istruzioni per la compilazione del mod. VR, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni, occorre comprendere fra le operazioni dell'articolo 7 anche le esportazioni e le operazioni a queste assimilate (artt. 8, 8-bis e 9), nonché le operazioni intracomunitarie (artt. 40, comma 9 e 58, D.L. n. 331/93);

ε) Condizioni previste dal comma 2 dell'art. 17 D.P.R. 633/72, il rimborso spetta ai soggetti non residenti identificati direttamente ex art. 35-ter, DPR n. 633/72, o che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, attraverso il quale è effettuata la richiesta del rimborso.

Indipendentemente dalle condizioni sopra illustrate il rimborso del credito IVA spetta in caso di:

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
 Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

- **cessazione dell'attività** (art. 30, comma 2, DPR n. 633/72); nell'ipotesi di cessazione dell'attività il contribuente potrà chiedere il rimborso dell'IVA risultante dall'ultima dichiarazione annuale, se di importo minimo pari ad euro 10,33 senza ulteriori condizioni;
- **rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio** (art. 30, comma 4, DPR n. 633/72); in base a tale disposizione il contribuente potrà richiedere il rimborso dell'IVA a credito risultante dalle ultime tre dichiarazioni annuali per il minore dei tre importi, anche se di ammontare inferiore ad euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso può essere richiesto per la parte che non è stata già richiesta a rimborso o non compensata nel mod. F24. Nell'ipotesi in cui il contribuente non chieda a rimborso l'intero ammontare spettante, l'importo residuo verrà riportato all'anno successivo per formare base di riferimento per il nuovo calcolo della minore eccedenza del triennio.

Si veda il seguente **esempio**:

Anno d'imposta	Credito da Dichiarazione non compensato e non chiesto a rimborso (eccedenza)	Importo da chiedere a Rimborso	Residuo credito da riportare l'anno successivo
2006	30.000,00	0,00	30.000,00
2007	10.000,00	0,00	10.000,00
2008	40.000,00	10.000,00	30.000,00

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

Nell'esempio sopra riportato il minor credito del triennio 2006-2008 è quello relativo al 2007 pari ad euro 10.000, per il quale si procederà solo col modello VR 2009 alla richiesta di rimborso, riportando il credito residuo del 2008 (euro 30.000) a confronto con le eccedenze del triennio successivo (2007-2008-2009).

Si rammenta che **l'ammontare massimo dei crediti che il contribuente, intestatario di conto fiscale, può richiedere a rimborso o in compensazione al Concessionario, è fissato in euro 516.456,90 per ciascun anno solare**, tranne che per i contribuenti che hanno cessato l'attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali. Il predetto limite **è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori nel settore dell'edilizia**, qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto .

PRESTAZIONE DELLE GARANZIE

L'articolo 38-bis (D.P.R. n. 633/72) subordina l'ottenimento del rimborso alla presentazione di apposita garanzia consistente in una cauzione in titoli di stato o in una fideiussione rilasciata da un istituto di credito, assicurazione o azienda commerciale ritenuta affidabile da parte dell'Amministrazione finanziaria, avente durata pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo mancante al termine per l'accertamento. La prestazione della **garanzia non è richiesta** nei seguenti casi:

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

- rimborso **non superiore a € 5.164,57**. La risoluzione 3.11.2000, n. 165/E precisa che il predetto limite deve riferirsi all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta. Di conseguenza l'esonero dalla prestazione della garanzia non sussiste qualora siano state presentate distinte richieste di rimborso IVA infrannuali di importo superiore alla suddetta soglia;
- rimborso **non superiore al 10% dei versamenti** tributari e contributivi **eseguiti sul conto fiscale nei 2 anni precedenti** la data della richiesta, compresi quelli eseguiti mediante compensazione ed esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati;
- **imprese cosiddette "virtuose"** considerate strutturalmente a credito in quanto effettuano operazioni che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 30, c. 3 del D.P.R. n. 633/72. Tali imprese godono dell'esenzione alla presentazione della garanzia se considerate solvibili e affidabili sulla base dei seguenti requisiti:
 - 1) devono esercitare l'attività d'impresa da almeno 5 anni;
 - 2) non devono aver ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dell'imposta dovuta dai quali risulti una differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore al :
 - 10% degli importi dichiarati se questi non superano i 51.645,69 euro,
 - 5% degli importi dichiarati se questi superano i 51.645,69 euro ma non i 516.456,90 euro,
 - 1% degli importi dichiarati, se gli stessi superano i 516.456,90 euro;
 - 3) devono presentare al Concessionario una dichiarazione sostitutiva di atto

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

notorio attestante che:

- il patrimonio netto non risulti inferiore di oltre il 40%, rispetto all'ultimo bilancio approvato;
- il valore degli immobili iscritto nell'attivo non sia diminuito di oltre il 40% a seguito di cessione, rispetto all'ultimo bilancio approvato, ad eccezione degli immobili di società nelle quali la compravendita di immobili costituisca l'attività prevalente;
- risultino eseguiti con regolarità i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- non siano state effettuate cessioni d'azienda o di ramo d'azienda tali da comportare la riduzione o la cessazione dell'attività;
- non siano state cedute azioni rappresentanti una quota superiore al 50% del capitale sociale (per le società non quotate);

➤ **imprese in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa** in relazione ai rimborsi annuali IVA richiesti dai curatori e commissari liquidatori, ovvero dal contribuente prima dell'apertura della procedura concorsuale ma con erogazione del rimborso a favore della procedura, fino all'importo di euro 258.228,45. Tale limite deve riferirsi a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d'imposta.

In ogni caso l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può essere superiore al 50% dei versamenti su conto fiscale nei due anni precedenti la

STUDIO

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

richiesta di rimborso, ad esclusione dei rimborsi senza garanzia corrisposti nello stesso periodo.

Documento chiuso in redazione in data 12/03/2009

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.